

CAPITOLATO DI GARA

Oggetto: affidamento triennale in outsourcing per la gestione, notifica di sanzioni amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al codice della strada, nei confronti di cittadini stranieri residenti all'estero e recupero crediti internazionale.

ART. 1: Oggetto

Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento per anni 3 (tre) e fino alla scadenza del termine dell'incarico di gestire in outsourcing per il Comune di Ragusa, tutte le sanzioni emesse dall'Ente e relative alla notifica del verbale, dell'ingiunzione fiscale ed al recupero internazionale crediti, delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada nei confronti dei cittadini stranieri. Si precisa che la media annuale del numero di verbali da trattare risulta pari a complessivi 716 (di cui n. 469 verbali incassati)¹.

ART. 2: Obblighi concessionario

Il concessionario è tenuto a:

- predisporre i testi in lingua per le comunicazioni;
- predisporre la notifica e l'ingiunzione fiscale per conto del Comune di Ragusa;
- affrancare e postalizzare i verbali, ingiunzione fiscale;
- predisporre un adeguato servizio di Front-Line per i sanzionati con personale nelle lingue straniere più comuni (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese e Rumeno), con personale qualificato;
- rendicontare i pagamenti effettuati dai trasgressori e relazionare le attività svolte;
- predisporre per il Comune adeguata pagina WEB sul proprio sito internet con protocollo di sicurezza crittografato (http) dove il Comando tramite user e password riservata, controllerà e visionerà il servizio svolto;
- predisporre adeguata pagina WEB sul proprio sito internet per i cittadini stranieri nelle principali lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese e Rumeno) dove gli stessi potranno con accesso tramite user e password riservate, consultare la loro posizione, documentazione e quant'altro.
- acquisire nella propria sede la documentazione attestante la sanzione;
- gestire in outsourcing per questo comune la richiesta dei dati anagrafici completi di residenza e/o domicilio dei trasgressori residenti o domiciliati in uno stato facente parte dell'Unione Europea o in altro stato estero, qualora la vigente legislazione lo consenta, ai fini dell'adempimento dei compiti pubblici conferiti;
- inviare invito bonario al pagamento delle sanzioni amministrative affidate, nella lingua locale o in una delle principali lingue, con tutte le informazioni attinenti le infrazioni commesse;
- notificare in outsourcing per questo Comune in base alle normative previste, i verbali rimasti insoluti, nella lingua locale o in una delle lingue ufficiali della comunità europea o di altro stato estero;
- Stampare ed inviare sollecito di pagamento in lingua dopo la notifica prima dell'Ingiunzione Fiscale.
- predisporre l'ingiunzione e traduzione nella lingua del trasgressore od in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea;
- notificare in outsourcing per questo Comune l'Ingiunzione Fiscale.
- indicare i propri recapiti e logo purché sulla documentazione ufficiale siano chiaramente indicati sia il soggetto primario (Comune di Ragusa) esercente la facoltà di richiedere le informazioni, la notifica

¹ Si precisa che il predetto numero di verbali annuali è la media del numero dei verbali trattati negli anni 2015- 2016 e 2017 di cui alla sottoindicata tabella:

	verbali trattati	Verbali incassati
2015	754	470
2016	980	584
2017	414	353

dalla sanzione e beneficiario del pagamento, sia il soggetto secondario (Società di outsourcing) che gestisce tale servizio in nome e per conto del comune medesimo;

- agire nei confronti dei debitori dell'Amministrazione, rimasti tali dopo l'attività di notifica, anche quale responsabile del trattamento dei dati relativi al debitore, con le modalità di seguito indicate:

- raccolta verifica e controllo del materiale cartaceo e non per la lavorazione, qualora non già in proprio possesso. A tal fine l'Amministrazione autorizza fin da ora l'affidatario o i suoi incaricati a richiedere ed ottenere informazioni anagrafiche sui debitori;
- comunicare al debitore l'ammontare totale delle somme dovute a titolo di sanzione, spese procedurali e postali, secondo le disposizioni dell'Amministrazione sia in via bonaria che attraverso Studi Legali locali od Agenzie di Recupero Crediti ns. corrispondenti;
- introitare in nome e per conto dell'Amministrazione le somme dovute, attraverso strumenti telematici ed anche attraverso la propria rete di corrispondenti.

Il concessionario è tenuto ad utilizzare un programma compatibile con quello in uso dall'ufficio verbali del Comando di P.L. (VISUAL POLCITY).

ART. 3: Obblighi specifici.

Il concessionario dovrà inoltre garantire e fornire al debitore:

- la possibilità di ricevere informazioni sulla richiesta di pagamento,
- il referente cui è possibile rivolgersi per ottenere: informazioni, od altre notizie,
- produrre le proprie controdeduzioni come previsto dalla legge.
- la possibilità di pagare
 - tramite carta di Credito se ritenuto idoneo e dove possibile
 - tramite bonifico bancario
 - tramite Corrispondenti incaricati.

ART. 4. Costi per ingiunzione fiscale e recupero crediti

I costi dell'attività sono composti dalle:

- 1) **spese postali**, francobolli per corrispondenza prioritaria e per raccomandata internazionale A/R secondo le tariffe in vigore all'atto delle spedizioni;
- 2) **spese di visura**, variabili da paese a paese, indicati di volta in volta;
- 3) **spese di transazione** bancaria per pagamento, ove effettuato con carta di credito;
- 4) **spese di gestione per Recupero Crediti** da un minimo di € 25,00 (+IVA) al massimo dell'importo maturato portato a Recupero Crediti.

Tutte le spese di cui ai punti 1), 2), 3), che non potranno superare l'importo complessivo di € 26,00 (ventisei/00) salvo autorizzazione del settore Polizia Locale da rendersi specificamente, sono riversate sull'obbligato e sono indicate come "costi di procedura" sulla comunicazione o sulla notificazione del verbale, separatamente e dettagliatamente con le relative voci di costo. Le spese relative al punto 4), aggiunte alle precedenti, verranno riversate sull'obbligato solo in caso di attivazione della fase di recupero crediti successiva alla notifica.

Tutti i "costi di procedura", oltre alle eventuali spese di gestione per Recupero Crediti, anticipati dall'affidataria saranno dalla stessa recuperati a mezzo trattenuta sul riversamento in favore del comune di Ragusa soltanto in caso di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa comunicata o notificata.

In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, tali spese resteranno definitivamente a carico dell'affidataria, e il comune di Ragusa non dovrà riconoscere alcunché a nessun titolo a suo favore.

Saranno inoltre riconosciuti all'affidataria i costi postali e di procedura sostenuti sulle:

- posizioni lavorate che il settore della Polizia Locale in autotutela deciderà di annullare o chiudere,
- posizioni lavorate che il settore della Polizia Locale poi gestirà autonomamente a seguito di comunicazione dell'affidataria perché il cittadino straniero è residente in Italia,
- posizioni lavorate, ma non spedibili perché il dato fornito dall'autonoleggio non ne permette la postalizzazione.

Per lo svolgimento dei servizi verrà riconosciuta all'affidataria, soltanto in caso di pagamento della sanzione amministrativa, un corrispettivo pari all'importo percentuale, ribassato rispetto al 35% fissato come base di asta, offerto in sede di gara + IVA. Tale corrispettivo verrà calcolato:

sull'importo della sanzione amministrativa comminata all'atto di elevazione del verbale, se il pagamento viene effettuato nei termini di legge previsti per la fase di notifica,

sull'importo totale della sanzione maturato portato a recupero, qualora il pagamento avvenga successivamente.

In entrambi i casi, il corrispettivo viene calcolato sull'importo al netto dei costi di procedura, postali e delle spese di gestione per recupero crediti.

Tale corrispettivo sarà **trattenuto e fatturato** dall'affidataria in regime d'IVA.

Sarà inoltre riconosciuta all'affidataria lo stesso corrispettivo su tutte quelle posizioni lavorate i cui pagamenti pverranno direttamente al Settore P.L., rispetto ai quali lo stesso si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'affidataria per la chiusura della pratica e per la rendicontazione mensile.

Sarà effettuato bonifico mensile con scadenza inderogabile al 15 di ogni mese, pari al totale delle posizioni incassate nel mese di riferimento precedente detratti i costi di volta in volta dovuti a titolo di:

- spese postali,
- spese di visura
- gestione per Recupero Crediti
- corrispettivi spettanti,

a favore del Comune di Ragusa, sul conto corrente postale n. 203976 - IBAN n°IT33L0760117000000000203976 cod. BIC/SWIFT BPPIITRRXXX intestato a Comando Polizia Municipale di Ragusa.

In caso di mancato incasso di somme nel mese di riferimento, resta inteso che non si procederà ad effettuare alcun bonifico.

Costituisce remunerazione dell'appalto la sola quota di aggio, per quanto sopra definito. La quota di rimborso spese, per quanto oggetto di separata fatturazione, costituisce mero recupero di somme anticipate. La determinazione – convenzionale e forfetaria- dell'aggio, delle spese, compensano la natura aleatoria della prestazione contrattuale, accettata dai contraenti.

ART. 5: Rendicontazioni

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'affidatario provvederà ad inviare al Settore della Polizia Locale tutte le informazioni relative ai **verbali pagati**. Tali informazioni saranno comunicate per via telematica tramite un file, secondo il tracciato convenuto con il C.E.D. della Polizia Locale, e contente i seguenti dati:

- estremi completi del verbale,
- estremi completi della notificazione del verbale e/o della spedizione della lettera di richiesta del pagamento,
- data e modalità di pagamento
- importo complessivamente pagato, con indicazione specifica di quanto pagato a titolo di sanzione e quanto pagato per spese di accertamento, di notifica e spese legali,
- importo da trattenersi dall'affidataria a titolo di corrispettivo e recupero costi di procedura relativo al mese di riferimento.

Nel caso in cui non si siano verificati pagamenti nel periodo di riferimento, la rendicontazione dovrà essere trasmessa ugualmente con indicazione negativa.

Entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere un file contenente un rendiconto riepilogativo della situazione dei **verbali affidati**. Di ogni verbale, dovrà essere fornita l'informazione degli stati in cui si colloca nell'ambito della procedura, come di seguito elencati e cioè:

- in stampa,
- in corso di elaborazione,
- inviata richiesta informale di pagamento,
- notificato,
- pagato,
- ricorso al verbale,
- azione legale al verbale
- insolvibilità.

Con cadenza semestrale, decorsi tutti i termini procedurali, l'affidatario dovrà consegnare al Settore Polizia Locale la rendicontazione delle **sanzioni rimaste in evase** per gli eventuali successivi adempimenti dell'amministrazione.

Il Settore della Polizia Locale potrà inoltre richiedere ulteriori informazioni, documenti, schemi, resoconti statistici e quanto altro ritenuto utile per il controllo e la valutazione del servizio prestato, anche a fini contabili.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla trasmissione telematica delle rendicontazioni, dovrà trasmettere altresì alla Polizia Locale attestazione firmata da parte del legale rappresentante che la rendicontazione effettuata e trasmessa telematicamente corrisponde all'attività svolta effettivamente e risultante dal file.

Tutti gli atti lavorati dovranno essere archiviati secondo ordine cronologico riferito al numero verbale e data di accertamento per tipologia di intervento (pagato, affidato, inevaso).

I verbali rimasti inevasi dovranno essere riconsegnati al Settore della P.L. entro e non oltre il diciottesimo mese dalla trasmissione del verbale per la lavorazione.

ART. 6: Fatturazione

Il pagamento del corrispettivo a mezzo trattenuta è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato comunque soltanto all'esito di controllo effettuato dal Comune di Ragusa. L'affidatario, contestualmente all'invio della rendicontazione relativa ai verbali pagati di cui al precedente articolo precedente dovrà emettere ed inviare regolare fattura. Ogni fattura sarà accompagnata da una distinta contenente l'indicazione dettagliata delle prestazioni ad essa riferite. Il Comune di Ragusa avrà termine di venti giorni per la verifica della fatturazione e della rendicontazione inviata. In caso di assenza di motivati rilievi da parte del Comune di Ragusa entro il termine indicato, il pagamento potrà perfezionarsi con il primo riversamento successivo con trattenuta, di cui al precedente articolo , il quindici di ogni mese.

In caso di motivati rilievi, il termine per il pagamento sarà sospeso per il tempo necessario alla verifica dei rilievi in contraddittorio tra le parti. La procedura si dovrà concludere in ogni caso entro 30 giorni dalla ricezione della prima contestazione, anche in assenza di provvedimento da parte del comune. In tal caso, il corrispettivo si intenderà dovuto.

Il pagamento a mezzo trattenuta si perfezionerà con il primo riversamento possibile, successivo all'esito della procedura di verifica/contestazione. Pertanto, in caso di assenza di rilievi, il corrispettivo maturato nel mese di riferimento sarà trattenuto dall'affidatario con il riversamento relativo al mese successivo rispetto alla data del riversamento.

Nel caso in cui l'importo di quanto riversato dovesse essere pari o inferiore all'importo del corrispettivo dovuto riferibile ad un periodo precedente, l'affidatario non dovrà effettuare il riversamento, fermi restando gli obblighi di rendicontazione e fatturazione; in caso di importo del riversamento inferiore al corrispettivo dovuto, l'affidatario tratterà il corrispettivo residuo sui riversamenti immediatamente successivi, senza interessi.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE DI RAGUSA – SETTORE IX POLIZIA LOCALE – corso Italia n.72 – 97100 RAGUSA (Cod. Univoco Ufficio: 3M7S2V).

Dal fatturato dei contraenti potranno essere detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a. data e numero Protocollo Generale della comunicazione di inizio servizio emesso dal Settore P.L., data e atti del contratto se già stipulato;
- b. l'importo contrattuale espresso in Euro;
- c. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di legge;
- d. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB – ABI – IBAN ecc.).
- e. ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'amministrazione.

ART. 7: Valore stimato dell'affidamento.

Il valore complessivo stimato dell'affidamento, viene determinato facendo riferimento al “ fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, (...), quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonchè per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”.

Si da atto che l'importo complessivo per il triennio è determinato in complessivi euro 80.315,72, Iva esclusa, secondo la sottoindicata tabella:

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Euro 28.473,88	Euro 40.616,41	Euro 28.894,89
	Totale (Iva compresa al 22%)	Euro 97.985,18
	Totale (esclusa Iva al 22%)	Euro 80.315,72

Alla scadenza del contratto, l'affidatario dovrà restituire alla Polizia Locale di Ragusa tutta la documentazione relativa alle sanzioni gestite, archiviata secondo quanto precedentemente prescritto, secondo modalità da concordare con il settore della P.L..

Precisare che non ci sono oneri da interferenza.

ART.8: Base d'asta.

La base d'asta è costituita dall'aggio che sarà riconosciuto all'aggiudicataria su ogni atto riscosso, quantificato nella percentuale del 35%. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che offrirà il ribasso maggiore da applicarsi alla predetta percentuale.

ART.9: Criterio aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) e c) dlgs n. 50/2016 e s.m.i. si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del maggior ribasso rispetto alla base di asta.

Art. 10: Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore deve comunicare al comune di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., il numero di conto corrente dedicato all'appalto di servizi entro sette giorni dall'accensione o dall'utilizzazione nell'appalto. Entro lo stesso termine, l'appaltatore deve provvedere a comunicare i dati di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136.

Nel caso in cui l'appaltatore intenesse avvalersi del conto acceso ai sensi del precedente articolo 2, punto 6) quale conto dedicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, il conto corrente dovrà essere dedicato esclusivamente all'appalto.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n°136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di RAGUSA della notizia dell'inadempimento di eventuali proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di appaltatore costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, il contratto di mandato collettivo dovrà prevedere gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 nei pagamenti effettuati verso le mandanti.

In caso di cessione dei crediti, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto di appalto il mancato versamento del corrispettivo della cessione sul conto dedicato.

In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente articolo, si applicherà una penale pari al 5% del valore del contratto.

Art. 11: Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La garanzia prestata copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia avrà efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'affidataria si obbliga, entro il termine di quindici giorni, a reintegrare la garanzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

Art. 12: Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per motivi di pubblico interesse rimessi alla valutazione dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti a questa non imputabili, la stessa ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di sei mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 13: Subappalto

Il subappalto è ammesso.

Art. 14: Responsabilità

Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti dell'amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese le prestazioni oggetto di subappalto.

L'affidatario assume altresì la piena responsabilità nei confronti dell'amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere l'amministrazione comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali, anche di rivalsa, promosse da terzi.

Art. 15: Tutela del lavoro

-Inquadramento contrattuale.

L'affidatario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario assume la piena responsabilità nei confronti dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto per le responsabilità di cui al comma 4 dell'art. 26 d.lgs. 81/2008, e in conseguenza tiene indenne il comune di Ragusa dalle relative responsabilità.

-Doveri del personale.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

-Adempimenti dell'impresa

L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile dell'amministrazione.

Inoltre, l'affidatario dovrà comunicare al responsabile dell'amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al responsabile dell'amministrazione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

-Sicurezza.

L'affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in

materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è il Responsabile del Servizio di Protezione.

L'affidatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del committente.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, costituiscono clausola risolutiva espressa del contratto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 16: Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 la società affidataria è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

La società affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17: Penali

In caso di inesatto adempimento si applicheranno le seguenti penali.

In caso di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 2 num. 2, si applicherà per ogni giorno di ritardo nell'acquisizione della documentazione una penale pari a € 300,00.

Nel caso di errore commesso da parte dell'affidatario nella fase precedente la notifica che ha causato l'omesso pagamento della sanzione amministrativa e in caso di omessa o tardiva notifica rispetto al termine di cui all'art. 2 num. 5, si applicherà una penale pari al valore della sanzione prevista e non riscossa.

In caso di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 2 num. 6, si applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari a € 500,00.

In caso di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 2, comma 3, si applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari a € 100,00.

In caso di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3, comma 1, si applicherà una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo, decorsi venti giorni l'inadempimento costituirà clausola risolutiva espressa dell'affidamento.

Per ogni giorni di ritardo nell'effettuazione dell'ordine di bonifico di cui all'art. 5, previsto per il 15 di ogni mese, si applicherà una penale pari a € 1.500,00, decorsi dieci giorni l'inadempimento costituirà clausola risolutiva espressa dell'affidamento.

Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei rendiconti e delle attestazioni di cui all'art. 6 e delle fatture e delle distinte di cui all'art. 7, si applicherà una penale pari a € 1.000,00, decorsi dieci giorni l'inadempimento costituirà clausola risolutiva espressa dell'affidamento.

Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei verbali rimasti in evasi di cui all'art. 6, si applicherà una penale pari ad € 1.000,00, decorsi dieci giorni l'inadempimento costituirà clausola risolutiva espressa dell'affidamento.

Per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione della garanzia di cui all'art. 11 e nella consegna della polizza di cui all'art. 16, si applicherà una penale pari a € 500,00, decorsi dieci giorni l'inadempimento costituirà clausola risolutiva espressa dell'affidamento.

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal comune. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, il comune procederà, con provvedimento motivato, all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno.

Il comune di Ragusa avrà la facoltà di incassare tutte le penali previste nel presente capitolo, dichiarando per iscritto di volersi avvalere di una delle seguenti modalità:

mediante l'escussione totale o parziale della polizza fideiussoria data in cauzione a norma del precedente art. 11, oppure

mediante compensazione tra le somme dovute a titolo di penale e le somme dovute all'affidatario a titolo di corrispettivo. In tal caso, nel primo bonifico di riversamento successivo alla definitiva contestazione delle penali, l'affidatario vi includerà, con analitica specificazione nella rendicontazione e nella distinta, anche quanto dovuto a titolo di penali.

Art. 18: Morte dell'appaltatore, fallimento, risoluzione

Qualora il prestatore del servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione, inabilitazione del titolare o nomina di amministratore di sostegno in suo favore, è facoltà dell'amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'affidatario, il contratto si scioglierà.

Qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del titolare o nomina dell'amministratore di sostegno in suo favore, l'amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette che sia designata mandataria, comunque in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire, ovvero, non sussistendo tali condizioni, di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del titolare nomina dell'amministratore di sostegno in suo favore, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In caso contrario, il committente recede dal contratto.

Fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato per singoli casi di inadempimento, costituirà altresì grave inadempimento contrattuale integrante specifica clausola risolutiva espressa, l'inadempimento dell'affidatario alle seguenti obbligazioni:

obbligo di non disporre delle somme versate sul conto corrente destinato all'incasso delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, ultimo comma;

trattenuta, nell'ambito delle procedure di riversamento degli incassi al comune di Ragusa, di una somma superiore a quanto spettante, salvo eventuali minimi arrotondamenti, per due volte nel corso dell'affidamento,

subappalto non autorizzato.

In tali casi, l'affidataria deve corrispondere una penale al committente pari al 10% del valore del contratto. A tal fine, il comune di Ragusa ha facoltà di escutere la polizza fideiussoria di cui al precedente art. 11, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

In caso di scioglimento del contratto per fallimento o per clausola risolutiva espressa, il comune di Ragusa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di affidare il servizio, alle medesime condizioni, all'impresa disponibile che segue nell'aggiudicazione.

Art. 19: Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguiti con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. In caso di discordanza tra capitolato e contratto, prevarrà il capitolato speciale di gara.

Art. 20: Disposizioni finali

Per qualsiasi controversia le parti indicano quale foro esclusivamente competente il Tribunale di Ragusa. La disciplina delle spese concernenti la registrazione della presente è dettata dal D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. saranno da approvare per iscritto i seguenti articoli: 5) Condizioni economiche dei servizi, costi dell'attività, 6) Rendicontazioni, 7) Fatturazione, 8) Durata del servizio, 11) Garanzie, 12) Sospensione dell'esecuzione del contratto, 14) Responsabilità, 19) Penali, 20) Morte dell'appaltatore, fallimento, risoluzione, 22) Disposizioni finali.

Ragusa 05/10/2018

P. Il Dirigente Comandante A.P.C.